



Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.

Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)

Modifica del 8 novembre 2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 2007¹ sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 6 lett. a

Le tasse annuali o pluriennali riscosse in anticipo non sono rimborsate nei casi seguenti:

- a. revoca di elementi d'indirizzo ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 lettere b–d^{bis} dell'ordinanza del 6 ottobre 1997² concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni;

Art. 12 cpv. 1, 2^{bis} e 6

¹ La tassa di concessione per le radiocomunicazioni mobili terrestri della classe di frequenze A è calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza per i coefficienti di gamma delle frequenze, di larghezza di banda e di territorio.

^{2bis} Il coefficiente di gamma delle frequenze è determinato come segue:

Gamma delle frequenze	Coefficiente
meno di 3 GHz	1,0
3 GHz e oltre	0,1

¹ RS 784.106

² RS 784.104

⁶ La tassa di concessione per le radiocomunicazioni mediante telecamere senza filo utilizzate come impianti accessori per la radiodiffusione finalizzata al giornalismo elettronico è disciplinata dall'articolo 8 capoversi 2-6.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr